

(n° 2)
previsiva il
1/10/2022 h.12.
EP

CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI

Pescara 30 settembre 2 ottobre 2022

MOZIONE CONGRESSUALE DELLA CAMERA PENALE DI LIVORNO

Come è noto la legge 27/9/2021 n° 134 (Riforma Cartabia) detta alcuni principi riguardanti il "processo in assenza", per adeguare la disciplina nazionale al diritto dell'Unione europea (v. direttiva UE 343/16). La indicata riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell'imputato solo e soltanto se vi è la certezza che la mancata partecipazione al processo sia "volontaria".

Unitamente a tale previsione è stata data delega al Governo, riguardo al giudizio di impugnazione e secondo le previsioni del comma 7 lett h), affinché lo stesso disponga che il difensore dell'imputato possa impugnare la sentenza solo se munito di *specifico mandato difensivo, rilasciato non in origine ma addirittura dopo la pronuncia della sentenza.*

La delega è stata recepita nel decreto attuativo mediante l'inserimento del comma 1 *quater* nel corpo dell'art. 581 c.p.p. che così recita: " nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

Constatato

Che tale previsione additiva comporta una violazione della funzione difensiva, vincolando in modo inspiegabilmente restrittivo l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore;

che ciò comporta violazione del diritto di difesa dell'imputato;

che tale violazione viene in rilievo, in particolare, ove la difesa sia d'ufficio, essendo note le difficoltà che spesso il difensore incontra in tal caso nel mantenimento del rapporto con l'assistito;

che, quindi, tale previsione appare a totale discapito e spregio del diritto di difesa anche ove questo sia stato esercitato dall'indagato/imputato all'inizio del procedimento, con violazione delle garanzie difensive e di tutela dell'imputato;

che, a seguito di tale intervento normativo, il difensore si vedrebbe, quindi, costretto a non poter proporre gravame pur in presenza di fondati motivi di impugnazione.

Considerato

che tale previsione normativa appare volta unicamente a deflazionare i procedimenti dinanzi ai Giudici delle impugnazioni, in assenza di adeguato bilanciamento con il diritto di difesa dell'imputato e dell'esercizio dell'effettiva funzione difensiva;

che il diritto di impugnazione riceve ampia copertura costituzionale (non solo il ricorso di legittimità disciplinato nell'art. 111 Cost., ma persino il gravame di merito la cui indefettibilità costituzionale trova scudo oltre che nell'art. 24 Cost, finanche nei testi internazionali quali l'art. 2 Prot. 7 Cedu e l'art. 14 PIDCP);

che dunque ogni compressione del diritto di impugnazione rischia di porsi in insanabile contrasto con le Carte fondamentali nazionali e internazionali sopra citate;

che il diritto di difesa e quello inerente la funzione difensiva appaiono indiscutibilmente prevalenti rispetto alle indubbe necessità deflattive del sistema giudiziario.

Tanto premesso,

Si Ritiene

Necessario che l'Unione delle Camere penali intervenga per porre argine a tale palese violazione dei principi di difesa e, in generale, del giusto processo e, quindi,

Si invita

La Giunta ad assumere ogni iniziativa tesa a monitorare il fenomeno e ad individuare forme politiche e soluzioni giuridiche al fine di opporsi a questa ulteriore, ennesima, violazione del giusto processo.

La Camera Penale di Livorno



CAMERA PENALE PARMA

Riccardo Farusi



CAMERA PENALE VICENZA




CP VICENTINA




CAMERA PENALE DI SIENA E MONTEPULCIANO




CAMERA PENALE DELLA SPEZIA



CAMERA PENALE DELLA ROMA



CAMERA PENALE NOVARA



CP ROMA

